REGOLAMENTO (CEE) N. 205/73 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1973

relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 (2), in particolare gli articoli 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 5, 13, paragrafo 4, 17, paragrafo 3, 26, paragrafo 3, e 27, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare gli articoli 3, paragrafo 4, 8 e 9,

visto il regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di semi oleosi nonché il luogo di passaggio in frontiera (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2556/70 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (7), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (8), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (9), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva (10), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 (11), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2311/71 del Consiglio, del 29 ottobre 1971, relativo all'integrazione per l'olio d'oliva (12), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2323/72 (13), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che per garantire una buona gestione del mercato dei grassi è necessario che la Commissione venga informata dagli Stati membri in merito al funzionamento delle varie misure previste nel regolamento n. 136/66/CEE; che, a tal fine, gli Stati membri devono comunicare regolarmente alla Commissione alcuni dati relativi alla situazione della produzione e del mercato nonché alle correnti commerciali dei grassi;

considerando, tuttavia, che risulta opportuno che tali comunicazioni vengano limitate allo stretto necessario e tengano conto delle possibilità amministrative esistenti negli Stati membri;

considerando che, per una buona amministrazione, occorre rammentare nel presente regolamento tutti gli obblighi degli Stati membri concernenti le informazioni periodiche da fornire alla Commissione;

considerando che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1486/69 della Commissione, del 28 luglio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi (14);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE A

Settore olio d'oliva

Articolo 1

Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE per ciascuna

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(6) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 8.
(7) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.
(8) GU n. L 220 del 30. 9. 1970, pag. 1.
(9) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(10) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(11) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.
(12) GU n. L 244 del 30. 10. 1971, pag. 7.
(13) GU n. L 249 del 4. 11. 1972, pag. 4.
(14) GU n. L 186 del 30. 7. 1969, pag. 7.

delle qualità d'olio d'oliva conforme alle definizioni che figurano nei numeri 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento:

A. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

1. Durante il mese successivo a quello dell'ultimo termine fissato per ciascuna campagna per la presentazione delle domande per l'integrazione le quantità di olio per le quali è stata chiesta l'integrazione.

2. Durante il mese successivo a quello durante il quale è ultimato il versamento dell'integrazione per ciascuna campagna:

   a) i quantitativi di olio per i quali è stata chiesta l'integrazione il diritto alla quale non è stato riconosciuto,

   b) i quantitativi di olio per i quali è stata versata l'integrazione e il relativo importo.

3. Qualora la presentazione delle domande o il pagamento dell'integrazione non abbia luogo totalmente durante una campagna, al più tardi al termine del primo mese della campagna successiva:

   a) i quantitativi di olio per i quali il diritto all'integrazione non è stato stabilito,

   b) i quantitativi di olio per i quali è stata versata l'integrazione e il relativo importo.

4. Al più tardi il 15 gennaio di ciascuna campagna il quadro riassuntivo delle campagne precedenti per quanto concerne:

   a) i quantitativi di olio per i quali il diritto all'integrazione non è stato stabilito,

   b) i quantitativi di olio per i quali l'integrazione non è stata ancora versata.

B. L'Italia informa la Commissione ogni mese per il mese precedente in merito ai quantitativi di olio per i quali è stata chiesta l'integrazione.

Articolo 2

Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

A. per quanto riguarda gli acquisti:

   a) entro i 15 giorni successivi all'acquisto, le quantità, le qualità e il luogo di presa in consegna dell'olio d'oliva acquistato dagli organismi d'intervento, tuttavia, qualora siano offerti ingenti quantitativi, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione;

   b) nel corso del 1° mese di ciascun trimestre, i casi nei quali sono state applicate durante il trimestre precedente le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità di acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2501/71 [2].

B. per quanto si riferisce alle vendite:

entro i 15 giorni successivi alla vendita, in merito ai quantitativi e alle qualità di olio d'oliva venduti dall'organismo d'intervento, nonché al luogo in cui erano depositati all'atto della vendita, distinguendo le vendite effettuate sul mercato della Comunità da quelle effettuate per l'esportazione.

Articolo 3

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) il 5 e il 20 di ciascun mese per la quindicina precedente, per quanto concerne i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE,

b) nel corso del primo mese successivo la fine di ogni campagna, per quanto riguarda i prodotti citati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e e) del suddetto regolamento,

le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione o d'esportazione, specificando i quantitativi importati dalla Grecia, dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Spagna e dalla Turchia e distinguendo i quantitativi per i quali è stata accettata la fissazione in anticipo.

---

[1] GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
[2] GU n. L 258 del 23. 11. 1971, pag. 7.

Se l'importazione o l'esportazione delle quantità per le quali in uno Stato membro sono richiesti dei titoli o delle fissazioni in anticipo rischiano di costituire, secondo il parere del detto Stato, una minaccia di perturbazione del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità specificate nel modo indicato, distinguendo da un lato quelle per le quali dei titoli o delle fissazioni in anticipo sono stati chiesti, ma non sono ancora stati rilasciati o accettati, e, dall'altro, quelle per le quali i titoli sono stati rilasciati e le domande di fissazione in anticipo sono state accettate durante la quindicina in corso.

2. Ai sensi del presente articolo s'intende:

a) per la quindicina precedente il 5 di ogni mese: il periodo dal 16 alla fine del mese che precede quello della data indicata;

b) per la quindicina che precede il 20 di ciascun mese:
il periodo dal 1° al 15 di detto mese.

Articolo 5

Per quanto concerne la restituzione alla produzione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri informano la Commissione durante il primo mese di ciascuna campagna in merito ai quantitativi di olio d'oliva assoggettati a controllo durante la campagna precedente.

Articolo 6

Per quanto riguarda i titoli di importazione e di esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento n. 136/66/CEE gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel corso del primo mese di ogni campagna, le quantità per le quali i depositi cauzionali di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2256/71 [2], sono stati incamerati nel corso della campagna precedente.

PARTE B

Settore semi oleosi

Articolo 7

Per quanto concerne le misure d'intervento di cui all'articolo 26 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro i 15 giorni successivi all'acquisto, i quantitativi, la qualità e il luogo di presa in consegna dei semi acquistati dagli organismi d'intervento. Qualora vengano offerti ingenti quantitativi, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione;

b) entro i 15 giorni successivi alla vendita, i quantitativi e le qualità di semi venduti dagli organismi d'intervento, nonché il luogo in cui erano depositati al momento della vendita specificando le vendite effettuate sul mercato della Comunità e quelle effettuate per l'esportazione;

c) nel corso del 1° mese di ciascun trimestre, i casi nei quali sono stati applicati durante il trimestre precedente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1594/72 [4].

Articolo 8

1. Per quanto concerne l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana le quantità di semi per le quali domande della parte AP del certificato d'integrazione comunitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione per i semi oleosi [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/71 [6], sono state depositate nel corso della settimana precedente;

b) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana le quantità di semi per le quali domande della parte ID del certificato d'integrazione comunitaria sono state depositate nel corso della settimana precedente, specificando:

— le quantità che hanno formato oggetto di fissazione in anticipo dell'integrazione;

— le quantità per le quali si applica l'integrazione del giorno in cui il prodotto è assoggettato a controllo nell'oleificio;

c) al più tardi il mercoledì di ciascuna settimana, le quantità di semi assoggettate al controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71 durante la settimana precedente;

---

[1] GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.
[2] GU n. L 237 del 22. 10. 1971, pag. 25.
[3] GU n. 151 del 13. 7. 1957, pag. 1.
[4] GU n. L 169 del 27. 7. 1972, pag. 18.
[5] GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.
[6] GU n. 282 del 23. 12. 1971, pag. 18.

d) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità di semi assoggettate al controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2114/71 che sono state messe in condizione, durante la campagna, di non poter beneficiare dell'integrazione;

e) il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità rispettive per le quali sono stati incamerati, durante la campagna, i depositi cauzionali di cui all'articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2114/71.

2. Tuttavia, qualora i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), superino nettamente i quantitativi considerati normali, lo Stato membro di cui trattasi ne informa immediatamente la Commissione.

3. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità, per le quali sono state in esso, presentate, conformemente alla regolamentazione in vigore, delle domande di fissazione in anticipo dell'integrazione corrispondano al normale smaltimento dei semi raccolti nella Comunità, ne informa immediatamente la Commissione comunicando le quantità per le quali le domande di fissazione in anticipo dell'integrazione sono state presentate, ma per le quali i titoli non sono ancora stati rilasciati e le quantità per le quali i titoli di fissazione in anticipo sono stati rilasciati dopo l'ultima comunicazione.

Articolo 9

Per quanto concerne le misure di denaturazione adottate in virtù dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione durante il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità di semi o di miscele denaturate che, durante la campagna, sono state importate dai paesi terzi o hanno formato oggetto di denaturazione.

Tuttavia, qualora uno Stato membro ritenga che le quantità di detti semi o miscele non corrispondano ai normali quantitativi che possono essere utilizzati per gli scopi che richiedono una denaturazione, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 10

1. Per quanto concerne la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) durante la prima settimana di ciascun mese, le quantità per le quali sono state presentate durante il mese precedente le domande di fissazione in anticipo della restituzione, conformemente alla regolamentazione in vigore;

b) entro il 16 di ciascun mese, le quantità esportate che hanno beneficiato, durante il mese precedente, della restituzione in vigore nel giorno dell'esportazione;

c) durante il primo mese successivo alla fine di ciascuna campagna, le quantità per le quali è stato incamerato durante la campagna, il deposito cauzionale di cui all'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che le quantità, per le quali sono state in esso presentate, conformemente alla regolamentazione in vigore, delle domande di fissazione in anticipo della restituzione, costituiscono un rischio di perturbazione del mercato, ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili per la determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 12

Non appena siano pervenute in loro possesso, gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni utili ad una valutazione della situazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1486/69 è abrogato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI